



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

***Regolamento comunale
per il rilascio e l'utilizzo
del contrassegno di
parcheggio per disabili***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23/01/2015

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio delle concessioni di autorizzazioni in deroga per favorire la mobilità delle persone con capacità di deambulazione, permanente e temporanea, sensibilmente ridotta, e l'assegnazione di spazi "personalizzati" per la sosta di veicoli al servizio delle stesse persone sul territorio comunale di Naro.

Art. 2

Concessionari

1. I destinatari delle norme del presente Regolamento sono i concessionari e, quindi, coloro che presentano una grave infermità atta ad impedire notevolmente la deambulazione autonoma. A loro sono equiparati i non vedenti di cui all'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Art.3

Domanda di rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno invalidi.

1. Per il rilascio dell'autorizzazione permanente in deroga, e del relativo contrassegno invalidi, gli aventi diritto devono presentare apposita domanda, in carta semplice ed esente da bollo, ai sensi dell'art. 33, comma 4, lett. c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al Comando Polizia Municipale – Piazza Garibaldi – 92028 Naro - unitamente alla seguente documentazione:
 - a) Verbale di invalidità civile della Commissione medica istituita presso l'Azienda U.S.L. competente dalla quale emerga l'esistenza nel soggetto di condizioni di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, o cecità totale;
 - b) fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
 - c) fotocopia della patente di guida;
 - d) n. 2 foto a colori formato tessera;
2. L'autorizzazione ha validità cinque anni, ed il suo rinnovo è subordinato alla presentazione di certificazione medica del medico curante, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. L'Ufficio del Comando di P.M. è tenuto ogni 6 mesi alla verifica dell'esistenza in vita dei titolari di contrassegni rilasciati dall'Amministrazione.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione temporanea in deroga, in conseguenza di infortunio o di altre cause patologiche e del relativo contrassegno invalidi, gli aventi diritto devono presentare apposita domanda, in carta bollata al Comando Polizia Municipale – Piazza Garibaldi – 92028 Naro - unitamente alla seguente documentazione:
 - a) certificazione medica rilasciata dall'Azienda U.S.L. competente dalla quale emerga l'esistenza nel soggetto di condizioni di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, indicante anche il periodo presumibile di invalidità;
 - b) fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
 - c) n. 2 foto a colori formato tessera;
4. L'autorizzazione ha validità uguale al periodo dell'invalidità temporanea indicata sulla certificazione medica. Per il rinnovo dei contrassegni invalidi temporanei bisogna produrre una nuova certificazione medica rilasciata dalla commissione medica dell'ASL di competenza.
5. Per "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" s'intende la capacità residua di deambulazione che necessita del supporto d'ausili, e/o di persona accompagnatrice, o l'impossibilità di camminare, ovvero la presenza temporanea di costrittori agli arti inferiori.

Art.4

Utilizzo del contrassegno

1. Il contrassegno è un documento strettamente personale che deve essere conservato diligentemente e sostituito gratuitamente dall'Amministrazione Comunale in caso di danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche.
2. Il contrassegno comprende un recto e un verso, ciascuno diviso verticalmente in due metà. La metà sinistra del recto contiene:
 - a) il simbolo della sedia a rotelle, bianco su fondo azzurro scuro;
 - b) la data di scadenza del contrassegno;
 - c) il numero di serie del contrassegno;
 - d) il nome e il timbro dell'autorità/organizzazione che rilascia il contrassegno. La metà destra del recto contiene:
 - e) la scritta in stampatello <<parcheggio per disabili>> nella lingua dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso. A sufficiente distanza segue la scritta <<Contrassegno di parcheggio>> in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;
 - f) la scritta <<Modello dell'Unione europea>>, nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia il contrassegno di parcheggio;
 - g) sullo sfondo la sigla dello Stato membro che rilascia il contrassegno di parcheggio circondato dal simbolo dell'Unione europea, il cerchio formato dalle 12 stelle. La metà sinistra del verso contiene:
 - h) il cognome;
 - i) il nome;
 - j) La fotografia del titolare;
 - k) la firma del titolare o altro segno distintivo autorizzato, se previsto dalla legislazione nazionale; La metà destra del verso contiene:
 - l) la scritta: "Il presente contrassegno dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di parcheggio previste dallo Stato membro in cui si trova"; la scritta: "In caso di utilizzazione, il presente contrassegno deve essere apposto nella parte anteriore del veicolo in modo tale che il recto sia chiaramente visibile per i controlli".

Nello spazio riservato all'eventuale vignetta olografica anticontraffazione può essere inserito anche un microchip elettronico di raccolta ed eventualmente di comunicazione dati, lasciando aperta la possibilità di far ricorso alla tecnologia per i controlli statici o dinamici in caso di sosta o transito dei veicoli al servizio delle persone invalide.
3. Il contrassegno deve essere utilizzato esclusivamente dal titolare, unitamente ad un documento valido d'identità, e non può in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato.
4. L'accompagnatore del disabile non può fruire del contrassegno, in assenza del titolare.
5. Il contrassegno consente:
 - a) la sosta in tutti i parcheggi per disabili ad eccezione di quelli personalizzati ad altri titolari contrassegno;
 - b) la sosta in zona di divieto disposto con ordinanza del sindaco, purché il veicolo non rechi intralcio alla circolazione;
 - c) la fermata in seconda fila, per le sole operazioni di salita e discesa del disabile e purché la manovra non comporti il blocco del traffico;
 - d) la sosta sulle aree dove questa è regolamentata a disco orario senza obbligo di indicare la data d'inizio della sosta;
 - e) la circolazione nei casi di sospensione o limitazione di essa per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare;
 - f) la circolazione sulle corsie di favore, a condizione che l'accesso alle stesse sia consentito, oltre che ai mezzi di trasporto collettivo, anche ai Taxi.
 - g) la circolazione e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali Urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola delle categorie di veicoli per l'espletamento di servizi di pubblica utilità, previa comunicazione del numero di targa del veicolo e del numero di concessione all'ufficio competente ai fini della registrazione nella lista degli autorizzati in conseguenza del controllo elettronico dei varchi.

6. Ai titolari di contrassegno è vietato:

- a) sostare nelle zone vietate ai sensi degli articoli 40, 157 e 158 del codice della strada;
- b) sostare recando intralcio alla circolazione;
- c) sostare sulle aree destinate a parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli sia subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta omettendo il pagamento stesso, salva specifica autorizzazione della singola Amministrazione Comunale. Su tali aree, all'interno del Comune di Naro, i veicoli al servizio di persone invalide, che espongono il contrassegno, sono esonerati dal pagamento;
- d) circolare sulle strade dove la circolazione sia stata sospesa o limitata per motivi d'incolumità pubblica o per esigenze tecniche;
- e) circolare sulle strade dove la circolazione sia stata sospesa o limitata per motivi di tutela dell'inquinamento o di protezione dell'ambiente o del patrimonio artistico.

Art.5

Furto o smarrimento del contrassegno

1. In caso di furto o smarrimento del contrassegno il titolare, o chi ne fa le veci, deve presentare denuncia alla competente autorità.
2. Per il rilascio del duplicato del contrassegno a seguito di furto, smarrimento deve essere presentata domanda in carta semplice con allegata copia della denuncia di smarrimento o di sottrazione e l'indicazione del numero della concessione di autorizzazione in deroga.

Art.6

Decadenza del contrassegno

1. La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio.
2. In caso di decesso del titolare gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno al Comando della Polizia Municipale, comunicando l'eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili personalizzato al fine di programmarne la dismissione.
3. Analogamente, in caso di variazione di residenza, il titolare del contrassegno è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comando della Polizia Municipale.
4. Il ritiro del contrassegno scatta nei seguenti casi:
 - a) qualora non sia utilizzato dal titolare;
 - b) qualora sia utilizzato dall'accompagnatore in assenza del titolare;
 - c) in caso di omissione della comunicazione del decesso del titolare;

Art.7

Istituzione e richiesta di parcheggio per disabili "non personalizzato"

1. L'Amministrazione Comunale, in base alla valutazione della densità demografica, delle zone interessate da notevole intensità del traffico, della presenza di strutture pubbliche, sanitarie e d'attività commerciali maggiormente frequentate, deve, almeno ogni cinque anni, rimodulare la disposizione degli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone invalide nell'ambito del comune, nonché verificarne lo stato d'uso e programmarne la necessaria manutenzione. In ogni area di sosta deve essere garantito almeno uno stallo di sosta ogni cinquanta posti o frazione di essi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art.8

Concessione di stalli di sosta “personalizzato” per disabili – Modalità della richiesta

1. Ai fini del rilascio della concessione di uno spazio-sosta personalizzato il disabile deve produrre richiesta in carta semplice, recante le proprie generalità, corredata dai seguenti documenti:

a) Se il disabile è abilitato a condurre un autoveicolo:

1. copia dell'autorizzazione in deroga per la mobilità, se già rilasciata a suo favore;
2. copia della patente di guida speciale per gli invalidi e minorati fisici;
3. documentazione sanitaria comprovante la grave infermità atta ad impedire notevolmente la deambulazione autonoma;
4. dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, con la quale il disabile attesta che l'abitazione presso la quale è domiciliato o residente, oppure dove esercita l'attività lavorativa, non dispone di parcheggio pertinenziale privato, o d'altro parcheggio di proprietà di un componente il nucleo familiare, in altre parole di possederlo non idoneo. La non idoneità deve essere verificata previo sopralluogo da parte della Polizia Municipale;
5. copia della carta di circolazione del veicolo, a tre o più ruote, di sua proprietà dalla quale risulti l'adattamento dello stesso alle patologie di cui agli articoli 327 e 328 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, oppure non adattato di proprietà di un congiunto convivente.

b) Se il disabile non è titolare di patente di guida, o è impossibilitato a guidare:

1. copia dell'autorizzazione in deroga per la mobilità, se già rilasciata a suo favore;
2. copia del certificato d'invalidità totale e permanente con impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore rilasciato dall'Autorità Sanitaria Locale competente ovvero, nel caso di persone non vedenti, copia del certificato d'invalidità rilasciato dall'apposita Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità civili;
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il disabile attesta che l'abitazione presso la quale è domiciliato o residente, oppure dove esercita l'attività lavorativa, non dispone di parcheggio pertinenziale privato, o d'altro parcheggio di proprietà di un componente il nucleo familiare, in altre parole di possederlo non idoneo. La non idoneità deve essere verificata previo sopralluogo da parte della Polizia Municipale;
4. copia della carta di circolazione del veicolo, a tre o più ruote, di sua proprietà o a sua disposizione.

Art.9

Funzionamento e composizione della Conferenza dei Servizi

1. Per l'esame delle domande di concessione di stalli personalizzati è convocata apposita Conferenza dei Servizi che, sulla base della documentazione di cui all'art. 8 esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, procedendo alla verbalizzazione.
2. In particolare, la Conferenza dei Servizi di cui al comma 1, deve:
 - a) valutare le domande di cui all'articolo 8, ancorché finalizzate al rinnovo di concessione, entrando nel merito, nel rispetto della privacy, delle situazioni obiettive di difficoltà personali e familiari, anche assumendo informazioni, nonché chiedendo chiarimenti ed integrazioni alla documentazione al fine di procedere, eventualmente, all'istituzione d'altri parcheggi, anche personalizzati, in prossimità dell'abitazione del richiedente;
 - b) valutare qualsiasi situazione critica e/o complessa e proporre le eventuali soluzioni;
 - c) valutare, modificare e proporre interventi in relazione alla distribuzione degli stalli di sosta all'interno del Comune, al fine di offrire le possibilità di parcheggio più rispondenti alle necessità delle persone con disabilità;
3. alla Conferenza dei Servizi partecipano:

- a) il Sindaco o un suo delegato;
 - b) il medico legale dipendente dell'Azienda U.S.L. e della stessa designato;
 - c) il Responsabile del Settore Urbanistica o suo delegato;
 - d) il Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
 - e) il Responsabile del Settore Affari Generali - Servizi alla Persona o suo delegato;
4. La Conferenza dei Servizi si riunirà periodicamente secondo le esigenze, rispettando in ogni modo il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 11, comma 2 e, in ogni caso, non meno di due volte l'anno, in altre parole ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre dei suoi componenti.
5. La Presidenza della Commissione è affidata al Sindaco o un suo delegato.

Art.10

Procedura istruttoria

1. La domanda - corredata dalla documentazione di cui al precedente art. 8, oltre che dall'indicazione, quanto più precisa possibile, del sito in cui si richiede sia tracciato lo stallo deve essere indirizzata al Comando della Polizia Municipale che provvederà alla verifica istruttoria della documentazione sopra detta in ordine al possesso dei requisiti soggettivi, esprimendo il proprio parere.
2. Il parere di cui al comma 1 deve essere espresso entro e non oltre quindici giorni dalla presentazione della domanda ed il procedimento, nel suo complesso, deve concludersi entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della domanda corredata da tutti gli elementi e/o documenti sopra indicati.
3. Il Comando di Polizia Locale, oltre a curare l'istruttoria delle istanze relative al rilascio ed al rinnovo delle autorizzazioni in deroga e dello speciale contrassegno di parcheggio ed a verificare le modalità di utilizzo e la sussistenza dei titoli sopra indicati, è tenuto ad istituire ed a mantenere in costante aggiornamento un registro dei soggetti autorizzati. L'elenco dei titolari di contrassegno di parcheggio per disabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, viene considerato parte integrante del Piano di Emergenza Comunale.
4. Lo stesso Comando provvede alla realizzazione della modulistica da utilizzarsi per le principali istanze di cui al presente regolamento: tale modulistica dovrà essere resa disponibile al pubblico sia presso il Comando di Polizia Locale che sul sito istituzionale dell'Ente.

Art.11

Oneri per la realizzazione e la manutenzione degli spazi sosta personalizzati per invalidi

1. La spesa per la realizzazione e la manutenzione degli stalli di sosta, destinati ai veicoli al servizio di persone invalide, è sostenuta interamente dall'Amministrazione comunale.
2. Il Settore di Servizio segnaletica stradale dell'Ufficio Tecnico cura la puntuale manutenzione degli stalli realizzati, provvedendo alla loro soppressione in caso di revoca delle concessioni su segnalazione del Comando di Polizia Municipale.

Art.12

Limiti al rilascio delle concessioni. Rinnovi. Identificazione

1. Le concessioni di spazi-sosta personalizzati sono rilasciate solo per istituzione di stalli nelle immediate vicinanze del luogo di domicilio abituale del disabile o presso il luogo di lavoro abituale. Esse sono rinnovabili congiuntamente al rinnovo del contrassegno previo accertamento della persistenza dei requisiti. Le concessioni si rinnovano annualmente previa presentazione del

certificato di esistenza in vita o idonea autocertificazione. In mancanza di richiesta di rinnovo, il Comune si riserva la facoltà insindacabile di rimuovere la segnaletica verticale ed orizzontale delimitante lo stallo originariamente assegnato.

2. Gli spazi-sosta personalizzati sono istituiti con ordinanza del Sindaco e identificati da apposita segnaletica verticale recante in modo visibile il numero di concessione indicato nel contrassegno della persona con disabilità alla quale è riconosciuto il diritto.

Art.13

Strutture per disabili

1. Il Comune di Naro, sulle strade di sua proprietà, è tenuto ad allestire e mantenere funzionali ed efficienti le strutture necessarie per agevolare la mobilità dei disabili e per eliminare le barriere architettoniche che ne impediscono la reale integrazione nella vita sociale, secondo quanto previsto nei commi seguenti.
2. Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti non deve superare i 15 cm e la larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia ruote.
3. Le occupazioni con chioschi, edicole, mezzi pubblicitari ed altre installazioni che interessano il marciapiede, possono essere autorizzate solo se è sempre garantito il libero transito dei disabili, ivi comprese le persone su sedia a rotelle.
4. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia a rotelle. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte delle persone che si muovono lentamente. I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre dotati di almeno una unità accessibile.
5. I parcheggi riservati a persone disabili devono avere, in ogni caso, caratteristiche tali da garantirne la facilità di trasferimento dall'auto alla carrozzina e viceversa: devono essere evidenziati con idonei segnali orizzontali e verticali e devono essere ubicati in prossimità degli uffici pubblici, degli istituti scolastici, delle parrocchie e degli altri luoghi di riferimento frequentati da persone con disabilità. Le caratteristiche e le dimensioni minime degli stalli di sosta riservati ai possessori del contrassegno di parcheggi per disabili sono rese conformi a quanto previsto nelle Figure II.445/a, II.445/b e II.445/c del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
6. Le strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di accessibilità, reso conforme al modello di cui alla Figura II.130 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada. Tale simbolo deve altresì integrare le Figure II.320, II/322/a del medesimo regolamento, nonché il segnale verticale di sosta consentita ai veicoli al servizio delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, delle persone non vedenti e dei grandi invalidi di guerra, di cui alla Figura II.79/a del citato regolamento.
7. Con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 5, primo periodo, del presente articolo, il Comune di Naro garantisce il rispetto della riserva di posti a favore dei possessori del contrassegno di parcheggio per disabili nell'ambito dei parcheggi: in ragione di quanto sopra non si prevede la possibilità di assegnare stalli di sosta personalizzati, demandando al Comando di Polizia Locale l'istruttoria di eventuali istanze in tal senso, intesa a verificare l'alta densità di traffico e la sussistenza di stalli di sosta nelle immediate vicinanze e finalizzata all'eventuale istituzione di stalli di sosta non personalizzati.
- 8.

Art.14

Sanzioni

1. Fatti salvi i comportamenti che riconducono ad ipotesi di reato o a violazioni previste dal Nuovo Codice della Strada o da altre disposizioni di legge, ogni utilizzo improprio del contrassegno e l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00 e il ritiro del contrassegno qualora non sia utilizzato dal titolare.
2. La procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento è disciplinata, in quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Norme transitorie

La sostituzione del contrassegno invalidi con il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili dovrà avvenire entro il 15 Settembre 2015, salva la facoltà di abbreviare tale termine transitorio. Entro tale termine continuano a valere i contrassegni rilasciati secondo le disposizioni del vigente regolamento. Sempre entro lo stesso termine dovrà essere adeguata tutta la segnaletica verticale e orizzontale, salvo che debba essere sostituita, caso in cui dovrà essere collocata conformemente alle nuove disposizioni. In assenza di un periodo transitorio per la nuova segnaletica da collocare ex novo, si deve ritenere che questa debba rispondere alle nuove disposizioni già dall'entrata in vigore della riforma.

Normativa di Riferimento

1. Il presente regolamento è redatto in ottemperanza della normativa di seguito elencata:
 - a) Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, con particolare riferimento all'articolo 4 (Accertamento dell'handicap) che ha previsto la competenza delle Unità Sanitarie Locali, per il tramite delle commissioni mediche, in ordine agli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità di intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, nonché all'articolo 28 (Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate) che ha previsto l'obbligo per i comuni di riservare spazi ai veicoli delle persone handicappate e l'obbligo di apposizione del contrassegno in maniera visibile sul parabrezza del veicolo;
 - b) Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, con particolare riferimento all'articolo 188 (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide), che ha previsto il rilascio dell'autorizzazione in deroga da parte del comune di residenza;
 - c) Decreto Presidente Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, con particolare riferimento all'articolo 381 (Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità di persone invalide), che ha previsto le modalità per la presentazione della domanda di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione e del contrassegno nonché gli obblighi e le facoltà in capo agli enti proprietari delle strade;
 - d) Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 – Regolamento recante norme per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, con particolare riferimento all'articolo 10 (Parcheggi) che ha previsto le dimensioni e le caratteristiche degli stalli di sosta riservati; all'articolo 11 (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili) che ha previsto particolari deroghe per la circolazione e la sosta anche nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane; nonché all'articolo 12 (Contrassegno speciale) che ha previsto il rilascio di apposito contrassegno valido su tutto il territorio nazionale, da apporre sulla parte anteriore del veicolo;
 - e) Legge 23 dicembre 1998, n. 448 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, con particolare riferimento all'articolo 38, comma 5, (Pensioni di guerra) che ha previsto la equiparazione dei grandi invalidi di guerra alle persone handicappate ai sensi della Legge n. 104/92;
 - f) Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001), con particolare riferimento all'articolo 33, comma 4, punto c) (Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative), che ha previsto l'esenzione dall'imposta di bollo per il rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili;
 - g) Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali,

con particolare riferimento all'articolo 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici), che ha previsto che i contrassegni rilasciati per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, che devono essere esposti su veicoli, devono contenere i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali possa essere individuata la persona fisica interessata, determinando altresì che le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata vengano riportati sui contrassegni con modalità che non consentano la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento;

h) Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni nella Legge 4 aprile 2012, n. 35 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, con particolare riferimento all'articolo 4 (Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche e partecipazione ai giochi paralimpici), che ha previsto nuove indicazioni da inserire obbligatoriamente nei verbali delle commissioni mediche integrate ai fini della richiesta di rilascio del contrassegno invalidi;

i) Decreto Presidente Repubblica 30 luglio 2012, n. 151 – Regolamento recante modifiche al d.P.R. n. 495/92, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide, con particolare riferimento all'articolo 2 (Modifiche ai Titoli II e V del d.P.R. n. 495/92) che ha previsto alcune modificazioni alla segnaletica stradale verticale ed orizzontale e l'introduzione del nuovo modello di contrassegno di parcheggio per disabili, nonché all'articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali) che ha previsto l'adeguamento della segnaletica stradale e la sostituzione del contrassegno invalidi fino ad allora in uso entro tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

2. Il minorato fisico con capacità di deambulazione notevolmente ridotta ha un diritto soggettivo al rilascio, dietro presentazione della documentazione attestante tale sua condizione, del contrassegno che ne prova la legittimazione a fruire delle agevolazioni nella circolazione e nella sosta del veicolo, senza che alla pubblica amministrazione competa alcun apprezzamento circa il grado della minorazione, l'inidoneità della stessa ad impedire l'uso di mezzi pubblici di trasporto od il carattere congenito o acquisito di essa e senza che ai fini della suddetta configurazione della posizione soggettiva della persona interessata, che ne comporta la tutelabilità in sede di giurisdizione ordinaria, rilevi la potestà discrezionale della stessa amministrazione di istituire o non, in via generale, le suddette agevolazioni
(*Corte di Cassazione, Sezioni Civili Unite, Sentenza n. 89 del 3 aprile 2000*).

NORME FINALI

1. A far tempo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali e tutte le consuetudini riguardanti la materia disciplinata che sono in contrasto od incompatibili con il regolamento stesso.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trova applicazione la normativa sovra comunale vigente in materia.
3. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente regolamento.

